



COMUNE DI LENOLA

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.8/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PROSPETTI ECONOMICO-PATRIMONIALE MODALITA' SEMPLIFICATA SU SOFTWARE SICI - DITTA APKAPPA S.R.L. CIG: Z563508971

-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000)
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Data 01.02.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 del D.Lgs n. 267/2000)
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Data 01.02.2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI E DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

N. Reg. Pubblicazioni 210 Data 20 FEB 2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Fasolo Immacolata

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Maria Pia Fiore)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DATA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rosato Assunta

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n. 11 del 20.04.2021;

Richiamato il Decreto del 24 dicembre 2021, del Ministero Dell'Interno, con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021) ;

Richiamato l'allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA"

Visto l'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare i commi 1 e 3;

Visto l'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL secondo cui:

"Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze...."

Preso Atto, quindi, che con l'articolo 57 del decreto Fiscale d.l. 124 DEL 26.10.2019, convertito con legge n. 157 del 19.12.2019 (G.U. Serie Generale n. 301 del 24.12.2019), viene resa definitiva la facoltatività di tenuta della contabilità economico patrimoniale (CEP) per tutti i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 232 del TUEL che nella sua formulazione aggiornata dispone: *" Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al Rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente"*;

Richiamato il Decreto 11.11.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019. (GU Serie Generale n.283 del 03-12-2019)

Richiamato inoltre, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020 con cui sono definite le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale. (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020) il quale stabilisce che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno scelto di non tenere la contabilità economico-patrimoniale devono allegare al rendiconto, una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con le modalità semplificate definite dall'allegato;

Preso Atto che la Commissione Arconet nella seduta del 14 luglio 2021 ha approvato il XIII decreto correttivo al Dlgs 118/2011. Molte le novità che riguardano diversi aspetti gestionali relativi alla contabilità finanziaria, ma soprattutto a quella economico patrimoniale che dovranno trovare applicazione già con la rendicontazione 2021.

Richiamato inoltre il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2021, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 3 novembre 2021, che reca le modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale.

Il presente decreto pertanto abroga e sostituisce il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, del 10 novembre 2020 concernente «Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale».

Il decreto prevede, in sostanza, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale, l'obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto.

In particolare a decorrere dall'esercizio 2021, tali Enti locali ai fini della determinazione del valore delle voci della Situazione patrimoniale, devono utilizzare i dati:

- dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto;
- del rendiconto;
- dell'ultimo conto del patrimonio approvato o dell'ultima situazione patrimoniale approvata;
- extra-contabili.

Dato atto che, a tale scopo, è stata acquisita al protocollo dell'ente, in data 25.01.2022, Prot. n.768, l'offerta economica della APK s.r.l. P.Iva e C.F. 08543640158, titolare del contratto di assistenza e manutenzione software gestionale di contabilità;

Considerato che l'offerta di cui sopra prevede un servizio di supporto per Ricostruzione del patrimonio netto 2021, elaborazione dei prospetti Economico Patrimoniale in modalità semplificata (Anno Contabile 2021) per comuni fino a 5.000 abitanti completa di relazione illustrativa redatta sulla base delle disposizioni normative previste dalla Contabilità armonizzata di cui al D.Lgs n. 118/2011, prevede un costo del servizio di € 1.800,00 oltre Iva;

Visti l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'autorità riteneva, in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

Accertato che alla spesa si può far fronte con fondi del bilancio comunale necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi nonché per ottemperare agli obblighi di legge stante la necessità di approvare il Rendiconto di gestione, esercizio 2021, entro il termine del 30 aprile 2022, completo di tutti gli allegati;

Considerato che per il presente affidamento è stato attribuito il seguente codice **CIG: Z563508971** ;

Visto il provvedimento sindacale, Prot. n.3453 del 21-05-2019, con il quale si assegna alla sottoscritta la responsabilità del Servizio 3° " Bilancio- contabilità- Economato e Patrimonio- ricadenti all'interno dell'Area n. 2 " Servizi Bilancio, contabilità economato";

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato

Visto il T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.:Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate:

- **Di Affidare** alla Ditta Apkappa s.r.l. P.Iva e C.F. 08543640158, con sede legale in via F.Albani 21 Milano il servizio di Ricostruzione del patrimonio netto e l'elaborazione dei prospetti Economico Patrimoniale in modalità semplificata (Anno Contabile 2021) per comuni fino a 5.000 abitanti completa di relazione illustrativa, redatti in attuazione dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- **Di impegnare**, la somma complessiva, presunta, di 1.800,00 oltre iva al 22% con imputazione della spesa complessiva di €. 2.196,00 cap. 66 del bilancio di previsione 2022/2024, in corso di predisposizione , esercizio 2022- **CIG: Z563508971**;

Questa determinazione, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi.